



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 112/2024

Nel giudizio iscritto al n. 63133 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dal sig. -, c.f. -, nato a -, residente a -, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv. Giovanna Passiatore (c.f. PSSGNN79M54D761A) e Patrizia Pino (c.f. PNIPRZ72A66H501O) del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, in Viale Mazzini n. 120, pec giovannapassiatore@legalmail.it e patriziapino@ordineavvocatiroma.org e fax 06/375159993, cui inviare le comunicazioni di cancelleria;

ricorrente

contro:

INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, avente sede legale in Via Ciro Il Grande nr. 21 – 00144, elettivamente domiciliato in Firenze Via Del Proconsole n.10, rappresentato e difeso nel presente giudizio anche disgiuntamente dagli Avv.ti Ilario Maio (c.f. MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (c.f. MCHNNL64S43H282S), in forza di procura generale alle liti, del legale

rappresentante dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n.

479/94, a rogito Notaio Dott. Roberto Fantini del 22.03.2024, rep.

n.37875/î raccolta n. 7313, del 22.03.2024, depositata presso la

Cancelleria della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana,

PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it e

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

per, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsiasi atto

contrario, l'accertamento del diritto del sig. -, titolare di pensione

privilegiata, alla liquidazione della indennità integrativa speciale in

misura intera sul predetto trattamento, nonché della tredicesima

mensilità sul trattamento pensionistico privilegiato e la condanna della

parte resistente all'adeguamento del trattamento attuale e al relativo

pagamento;

l'accertamento del diritto del medesimo ricorrente alla corresponsione

degli arretrati maturati su ciascun rateo del trattamento pensionistico

con decorrenza dalla data della dispensa dal servizio per inabilità fisica

del 15 marzo 2006, nonché sul trattamento di fine servizio, oltre a

interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino

all'effettivo soddisfo.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 10 dicembre 2024 il relatore cons. Elena Papa;

l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS; l'avv. Patrizia Pino

per il ricorrente,

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Il sig. -, ex ispettore capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica a decorrere dal 15 marzo 2006, dopo 31 anni e 4 mesi di servizio, e titolare di pensione privilegiata, in data 27 maggio 2024 ha presentato ricorso per il riconoscimento della propria pretesa alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale (in seguito anche IIS) in misura intera sul trattamento previdenziale in essere, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Ha, altresì, rivendicato il diritto alla tredicesima mensilità sulla privilegiata in godimento, con la medesima decorrenza, asseritamente non avendo goduto, fino a tale data, di alcuna delle due voci pensionistiche.

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere respinto.

Infatti, come rimarcato dall'INPS con la memoria di costituzione in giudizio del 12 novembre 2024, il sig. - non ha tenuto conto che il trattamento previdenziale in proprio godimento ha natura di pensione privilegiata "ordinaria" e non "tabellare". Peraltro, diversamente non potrebbe essere, dato che egli non rientra nelle categorie professionali (graduati con grado inferiore a Caporale e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e assimilati) per le quali l'art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede il riconoscimento di una pensione privilegiata "tabellare" in caso di menomazioni dell'integrità fisica subite per causa di servizio (pensione calcolata, appunto, sulla base di apposite tabelle unicamente in relazione alla gravità delle menomazioni).

Invero, solo per quest'ultima tipologia di trattamento l'IS continua ad essere attribuita con separato assegno accessorio ai sensi dell'art. 2 della legge n. 324/1959 anche per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1995.

Al contrario, per le pensioni privilegiate ordinarie, come quella di cui gode il ricorrente (pensioni calcolate sulla base dell'anzianità di servizio, oltre che della gravità della menomazione), l'art. 15, commi 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto che, *"...., con decorrenza dal 1° gennaio 1995,, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante"*.

Pertanto, per tali pensioni, l'indennità integrativa speciale, che in origine era un importo aggiuntivo corrisposto sullo stipendio e sulla pensione al fine di adeguarli al costo della vita, una volta entrata a far parte della retribuzione pensionabile, ha perso la sua natura di assegno accessorio e non viene più corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico.

Ugualmente è a dirsi per la tredicesima mensilità sulla privilegiata, che, per i trattamenti corrisposti a partire dalla medesima data, è calcolata in modo unitario sull'intera base pensionabile e non è ripartita in voci separate.

Trattandosi, nel caso che interessa il ricorrente, proprio di pensione privilegiata ordinaria corrisposta in data successiva al 1° gennaio 1995

(come visto, solo a partire dal 2006), l'IIS è stata interamente compresa nella base pensionabile, come per legge, e quindi percepita dal ricorrente alla naturale scadenza mensile, e la tredicesima mensilità, a sua volta calcolata sull'intero, è stata a questi versata annualmente, come emerge dalla documentazione in atti depositata dallo stesso ricorrente. Pertanto, questi risulta non avere nulla ulteriormente a pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Peraltro, le domande proposte dal sig. - non possono ritenersi giustificate sulla base dell'asserita mancanza di chiarezza del cedolino pensionistico o della risposta resa dall'INPS in sede di istanza amministrativa per il riconoscimento delle pretese, che, al contrario, risultano sufficientemente esplicative, e neppure sono riconducibili a quelle trattate dalla pronuncia della Corte dei conti, sez. Lazio, n. 281/2019, da ultimo depositata in atti dal sig. -, riferita ad un trattamento previdenziale liquidato in data antecedente al 1° gennaio 1995, peraltro riformata in appello (Corte dei conti, Sez. Lazio, sent. n. 281/2019 e Sez. II Centr. App., sent. n. 605/2022).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto dal sig. - contro INPS,

RESPINGE

il ricorso.

	6	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400,00.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.	
	Depositata in Segreteria il 30/12/2024	
	Il Giudice Unico	
	Cons. Elena Papa	
	f.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga	
	apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi	
	delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.	
	Il Giudice Unico	
	Cons. Elena Papa	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del	
	d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere	
	omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti	
	interessate.	
	Firenze, il 30/12/2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Simonetta Agostini	
	f.to digitalmente	